

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE ex art. 32 bis
L.R. n° 96/96 e successive modifiche**

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 32bis, L.R. 96/96 e ss.mm. ogni anno, entro il mese di Aprile e comunque entro la data di approvazione del bilancio dell'anno precedente, la E.P.P. spa, ente gestore degli alloggi di proprietà dei Comuni del LODE Area Pratese, istituisce con atto deliberativo il Fondo Sociale, costituito fino al massimo dello 0,50% dell'incassato per canoni nell'anno precedente, eventualmente incrementato di ulteriori somme su decisione del LODE Area Pratese, da erogare ad inquilini bisognosi al fine di concorrere al parziale pagamento dei servizi condominiali;
- che l'erogazione del contributo debba essere soggetto alla applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

Art. 1

Il Fondo sociale istituito annualmente con atto deliberativo è finalizzato ad erogare un contributo per il pagamento dei servizi condominiali dell'anno di riferimento agli inquilini segnalati dal servizio sociale e che si trovano in stato di disagio economico.

Art. 2

Le domande di accesso al Fondo sociale devono essere inviate, in nome e per conto dell'inquilino a beneficio del quale il contributo deve essere versato, dall'Assistente Sociale che ha in carico il nucleo e al quale compete la valutazione circa l'opportunità della erogazione del contributo.

Art. 3

Tutte le domande pervenute nel corso dell'anno di riferimento, saranno ammesse alla misura, dividendo la somma stanziata tra tutti i beneficiari, in percentuale uguale per tutti.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine del 31/12 dell'anno di riferimento.

Art. 4

Non saranno prese in considerazione richieste di accesso al fondo in favore di soggetti per i quali siano già i Comuni a farsi carico degli oneri economici derivanti dalla assegnazione, canone e servizi condominiali (c.d. Casi Sociali).